



n. 71 – del 03/03/2020

## **VARIAZIONI ALL'ATTIVITA' GIOVANILE HP**

In relazione alla particolare situazione che si è venuta a creare nel nord Italia a causa della epidemia del virus Covid-19 e in attuazione di quanto disposto dalla circolare prot. 280 del 2 marzo a firma del segretario generale, si dispone quanto segue in merito all'attività giovanile.

I Comitati Regionali coordinatori delle zone hanno il compito di valutare la situazione e assumere le relative decisioni su eventuali rinvii di partite. Il centro HP100 convocato a Thiene per il giorno 8/3 (CU 66) è annullato. I centri HP100 previsti nelle zone 1, 2, 3 nel mese di aprile sono annullati per consentire ai Comitati Regionali di recuperare le partite giovanili rinviate in queste settimane.

Le zone 1, 2, 3 sono autorizzate a terminare l'attività giovanile zonale entro il giorno 10 maggio 2020, ad eccezione delle categorie U11 delle zone 1 e 2 che devono giocare spareggi per l'accesso alle finali nazionali.

Le zone 4 e 5 proseguono normalmente la loro attività in quanto non interessate da alcun provvedimento.

Si ricorda ai Comitati Regionali coordinatori di zona che, nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, tutte le partite che dovessero essere disputate fino al giorno domenica 8 marzo compreso devono essere disputate a "porte chiuse", come previsto dal DPCM dell'1 marzo 2020.

La disposizione di giocare a porte chiuse deriva da un decreto ministeriale e non da una disposizione federale. Pertanto, il concetto di "porte chiuse" è più restrittivo rispetto a quello riportato sulle norme federali.

Si specifica pertanto che, in occasione di gare a porte chiuse per gli effetti del DPCM dell'1/3/20, sono autorizzati a restare all'interno dell'impianto di gara:

- le Persone a verbale (modello H2)
- gli arbitri designati
- il referente arbitrale (se designato)
- il cronometrista e il segnapunti
- gli addetti allo streaming (se comunicati da Uff. Comunicazione HP)
- un addetto dell'impianto (custode)
- il servizio medico

- le forze dell'ordine

Tutte le altre persone non sono autorizzate ad entrare nell'impianto di gioco (compresi dirigenti non a verbale, giornalisti, dirigenti federali di ogni livello).

Si ricorda che, in questo specifico caso, la trasgressione della norma imposta dal DPCM comporta l'applicazione dell'art. 650 del codice di procedura penale.



Il Segretario Generale  
Angelo Iezzi